



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA COPERTURA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA - ED. 2026

Si intende qui integralmente richiamato e confermato il testo delle Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali per l'assicurazione agevolata contro i danni causati dalle avversità atmosferiche

Con detta copertura assicurativa non agevolata, riferita esclusivamente alle avversità **Grandine, Vento Forte** ed **Eccesso di Pioggia**, che dovrà riportare gli stessi valori per partita risultanti sulle Polizza di Assicurazione Agevolata cui fa riferimento, vengono garantiti, per ciascuna partita assicurata, i danni provocati dagli eventi assicurati sopra indicati sempreché gli stessi, riferiti a ciascuna produzione assicurata per comune non raggiungano la soglia minima di danno del 20%.

La scelta di detta copertura integrativa non agevolata è opzionale a livello di singolo Assicurato.

Le avversità oggetto della copertura integrativa differiscono in relazione alla tipologia di polizza prevista dalla polizza di assicurazione agevolata di riferimento. In particolare:

- Tipologia di polizze **G1** e **G4** - la copertura integrativa è riferita alla sola avversità grandine;
- Tipologia di polizza **G2** e **G5** - la copertura integrativa è riferita alle avversità grandine e vento forte;
- Tipologia di polizza **G3, G9** e **G6** - la copertura integrativa è riferita alle avversità grandine, vento forte ed eccesso di pioggia.

In caso di mancato superamento della soglia di danno sulla Polizza di Assicurazione Agevolata cui fa riferimento la copertura integrativa, la produzione dichiarata nella polizza di assicurazione agevolata sopra richiamata, viene garantita limitatamente ai danni derivanti dalle avversità **Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia**, con l'applicazione delle franchigie così come previste all'art. **13 delle condizioni generali di assicurazione** e fermi in ogni caso i limiti massimi di indennizzo e scoperto previsti per le avversità Grandine, Vento Forte ed Eccesso di Pioggia di cui all'art. **14 delle condizioni generali di assicurazione**. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata per partita.

Qualora gli stessi danni siano risarciti dalla Polizza di Assicurazione agevolata di riferimento, la garanzia non è operante.